

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 27 del 19/03/2024

OGGETTO: PROROGA TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER L'ANNUALITA' 2024 (NUOVA SCADENZA 31/05/2024)

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **Marzo**, alle ore **19:00**, presso la **Sede Comunale**, in seguito a convocazione con relativo ordine del giorno, comunicato ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale, con le modalità previste dal Decreto del Sindaco n.4 del 21 marzo 2022.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MAESTRI NICOLETTA	si	no
2	CINQUETTI MIRCO	si	no
3	BERTAGNA ALBERTO	si	no
4	PONZONI VIVIANA	si	no
5	VERGANO STEFANO	si	no
6	SAVOLDI GIACOMO	no	si

Totale presenti 5

Totale assenti 1

Assiste **Il Segretario Generale Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Ing. **Maestri Nicoletta** nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROROGA TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER L'ANNUALITA' 2024 (NUOVA SCADENZA 31/05/2024)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art.1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;
- l'art. 5 c. 14-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto in materia di Canone Unico Patrimoniale e segnatamente in tema di occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità modificandone l'interpretazione con effetto retroattivo;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni”, il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che, in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019 e disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2021 e successive modifiche, avente decorrenza 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 30 comma 3 del predetto regolamento che prevede che il versamento del Canone Unico Patrimoniale a carattere permanente vada effettuato entro il 30 aprile di ogni anno;

Considerato che dal 1° gennaio 2024 la gestione del Canone Unico (componente pubblicitaria) è stata data in concessione a una nuova società, San Marco Spa, che ha la necessità di procedere alla transcodifica della banca dati precedente gestita dal Comune di Montichiari;

Dato atto che non sono ancora state ultimate le verifiche di suddetta transcodifica necessarie per poter evitare l'emissione di documenti di pagamento non corretti;

Vista comunque la necessità di avere un'unica scadenza anche per la componente Canone unico occupazioni permanenti e mercatali la cui gestione è rimasta in campo all'ufficio tributi del Comune di Calcinato;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il d.lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento che disciplina il Canone Unico Patrimoniale - Legge 160/2019;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di prorogare** per l'annualità 2024 il versamento del canone unico a carattere annuale (sia per le occupazioni suolo pubblico sia per la diffusione di messaggi pubblicitari, ivi compresi i canoni mercatali) al 31 maggio 2024 in deroga a quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale per le motivazioni espresse in premessa;
2. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla società San Marco S.p.A., affidataria del servizio di gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio informatico.
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'imminente scadenza del Canone Unico Patrimoniale, a seguito di separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maestri Nicoletta

Il Segretario Generale
Paolo Bertazzoli